



Comune di ARGELATO

Provincia di BOLOGNA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n 49 del
20.12.2017**

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Presupposto e soggetto attivo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 5
Art. 10 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Agevolazioni per produzione di rifiuti speciali</i>	Pag. 7
Art. 12 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 9
Art. 14 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 15 -	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	Pag. 10
Art. 16 -	<i>Ulteriori riduzioni</i>	Pag. 12
Art. 17 -	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	Pag. 12
Art. 18 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 12
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 13
Art. 20 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 13
Art. 21 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 14
Art. 22 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 14
Art. 23 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 15
Art. 24 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	Pag. 16
Art. 25 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 17
Art. 26 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 17
Art. 27 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 18
Art. 28 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 18
Art. 29 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 18
Art. 30 -	<i>Reclamo-mediazione nelle controversie tributarie</i>	Pag. 19
Art. 31 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 19
Art. 32 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 19
Art. 33 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 19
All. A	<i>Categorie tariffarie</i>	
All. B	<i>Individuazione rifiuti assimilati</i>	
All. C	<i>Tabella conversione codici ATECO</i>	

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Argelato, in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e del DPR n. 158 del 27/04/1999 e loro successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

Art. 3
PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come identificati dal successivo art. 9. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva..
2. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come identificati dal successivo art. 9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 22 e tutti gli occupanti dell'immobile;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22 comma 5.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 6

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Comune ed in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999, devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie di contribuenza di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
 - a. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano di categoria A, B, C, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per

la revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale prevista dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA2). Dall'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998

- b. Per tutte le altre unità immobiliari, categorie D ed E, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità d'ambito competente ed al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.
2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato.
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-

edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale e le aree condominiali detenute o possedute in via esclusiva.
3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presenza di macchinari e/o materiali o dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a. I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - b. Unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
 - c. Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
 - d. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, posti auto, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e. Superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - f. Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
 - g. I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
 - h. Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
 - i. Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
 - j. Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- k. Superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 11

AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 e nella relativa planimetria.
3. Si intendono luogo di produzione di rifiuti speciali di cui al comma 1 esclusivamente le aree o parti di esse le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi quali superfici di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, etc. Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti quali aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc..
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Descrizione attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%

Attività industriali o artigianali di produzione di beni	20%
Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

6. In caso di falegnamerie che smaltiscano gli scarti di produzione attraverso generatori di calore posti all'interno dell'azienda stessa potrà essere applicata la riduzione di cui al comma 1 o nel caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, verrà ridotta la superficie tassabile del 25%.
7. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire entro il 28 febbraio di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione potrà comunque essere presentata entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento con l'applicazione di una sanzione per tardiva presentazione come da art. 29. Qualora non venga presentata entro i termini sopraindicati, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare e si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata l'anno precedente.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile, considerando tutte le eventuali variazioni intervenute fino al momento dell'emissione dell'invito al pagamento. Le eventuali variazioni di occupanti intervenute successivamente all'emissione dell'invito al pagamento avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel calcolo del numero dei componenti vengono considerati, altresì, i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22. Per le variazioni del numero dei componenti residenti non è, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 in quanto le stesse vengono reperite direttamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di occupazione dello stesso immobile da parte di più nuclei familiari è necessario presentare apposita dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 22 specificando i nominativi che compongono ogni nucleo e indicando come numero di occupanti la somma dei componenti di ogni nucleo familiare. La dichiarazione va presentata anche in caso di variazioni del numero degli occupanti entro il termine indicato dall'art. 22.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
 - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;

a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Qualora i soggetti di cui alle lettere a, b, c di cui al comma precedente risultino come unici componenti del nucleo familiare ed assumano residenza in altro luogo, si considera ai fini del calcolo un unico componente, previa richiesta documentata, purchè i locali vengano tenuti a disposizione per i propri usi.
6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 22. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. La categoria associata all'attività verrà determinata attraverso le tabelle di conversione di cui all'allegato C. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria seguendo le seguenti modalità:
 - a. agriturismo con alloggi e ristorante ad uso esclusivo dei clienti: categoria alberghi con ristorante;
 - b. agriturismo con alloggi e ristorante ad uso non esclusivo dei clienti: superficie degli alloggi con categoria alberghi senza ristorante, superficie ristorante categoria ristoranti;
 - c. agriturismo solo con alloggi: categoria alberghi senza ristorante.
5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letti autorizzato.
6. Alle superfici scoperte operative con autonoma e distinta utilizzazione è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, secondo quanto indicato nell'allegato al presente regolamento, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata, sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre 50%		70%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. . La documentazione potrà comunque essere presentata entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento con l'applicazione di una sanzione per tardiva presentazione come da art. 29. Qualora non venga presentata entro i termini sopraindicati, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare e si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata l'anno precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà dell'Ente, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe mentre verranno considerati ai fini del calcolo i rifiuti assimilati avviati a recupero come all'allegato B.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;

- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Ad una sola abitazione, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, si applica una riduzione della TARI nella misura di 2/3, a condizione che l'unità immobiliare in questione, considerata ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale, non risulta locata o data in comodato d'uso. Per l'applicazione della riduzione è necessaria la presentazione di apposita autocertificazione presentata anche ai fini IMUe TASI.
 3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione, se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 22, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 4. Alle utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta (CdR), è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto consegnato	Premio in €/Kg
150102 – Plastica (imballaggi)	€0,20
150101 – 200101 carta e cartone	€0,10
150104 – lattine alluminio e banda stagnata	€0,15

Considerata la produzione massima per nucleo familiare calcolata sulla base della potenzialità dei conferimenti in applicazione dei kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) del metodo normalizzato adottati dal comune, la premialità massima su base annua è indicata nella seguente tabella:

	Premialità massima in Kg					
	Numero componenti del nucleo familiare					
	1	2	3	4	5	6 e oltre
150102 – Plastica (imballaggi)	17	29	36	42	52	61
150101 – 200101 carta e cartone	32	55	68	80	98	117
150104 – lattine alluminio e banda stagnata	1	2	3	4	4	5
Quantità massima totale	50	86	107	126	154	183

L'agevolazione indicata sarà calcolata a consuntivo per anno solare e riconosciuta sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine il gestore invia all'Ente tutti i dati necessari entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), sono esenti dalla TARI i locali e le aree di cui è possessore o detentore il Comune stesso, rilevati da dichiarazione appositamente presentata.
6. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% del tributo. A tal fine gli utenti

dovranno presentare all'Ente apposita autodichiarazione di impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio domestico, ovvero, qualora residenti in area agricola, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'Ente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 16 **ULTERIORI RIDUZIONI**

1. E' prevista una riduzione del 20% del tributo a favore degli occupanti, detentori, possessori di bar e tabaccherie, che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro.
2. Per le attività di agriturismo collocate nelle categorie delle utenze non domestiche 07, 08, 22 dell'Allegato A del vigente Regolamento TARI qualora l'attività venga svolta settimanalmente per un numero di giorni non superiore a tre, viene applicata una riduzione del tributo pari al 30%.
3. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione, se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 22, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 17 **CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 18 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. I possessori o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posti fisso per l'esercizio di attività itinerante nei mercati comunali e gli utenti che intendono svolgere particolari manifestazioni (sagre, feste campestri, inaugurazione attività e similari) denunciano al Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Reno Galliera l'inizio dell'attività. Ai fini dell'applicazione del tributo dovuto (cosiddetta giornaliera permanente e temporanea), lo Sportello Unico Attività Produttive competente trasmette, periodicamente i dati utili all'ufficio tributi.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
10. Al tributo giornaliero non si applica la riduzione di cui all'art. 16, comma 1 lettera b del presente regolamento.

11. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio preposto alla gestione del tributo tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 1.
5. Le dichiarazioni di variazioni presentate nel corso dell'anno relative alle superfici assoggettabili e/o destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine prescritto, in caso di ritardo avranno effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Le dichiarazioni iniziali di apertura di nuove utenze pervenute oltre il 31 ottobre di ogni anno di regola verranno conteggiate nella rata di conguaglio emessa nell'anno successivo.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa salvo che sia stata presentata dichiarazione di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile. In quest'ultimo caso la cessazione avrà effetto dalla data di inizio occupazione del subentrante.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico e numero dell'interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- h. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del rappresentante legale denunciante;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con indicazione del numero civico e numero dell'interno se esistente, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
 - e. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
 - f. Data di inizio della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, anche con firma digitale.
9. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modello messo a disposizione dall'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 8 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 11. I soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o tariffa integrata ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
 12. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6.

Art. 23

RISCOSSIONE

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili quelle deliberate l'anno precedente.
3. Il tributo è liquidato, salvo diversa deliberazione dell'Ente, in due rate, comprensive del tributo provinciale come da art. 21 aventi le seguenti scadenze:
 - a. 31 Maggio rata di acconto
 - b. 30 Novembre rata a saldo

4. Il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
5. Se la singola rata è d'importo inferiore ad € 12,00 il tributo verrà liquidato in un'unica soluzione alla scadenza del 30 Novembre.
6. Nel caso di tariffa giornaliera la tassa è liquidata in un'unica soluzione alla scadenza del 30 Novembre.
7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso saranno riscossi il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, in misura pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe del l'anno precedente e nella seconda rata sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.
9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
10. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
11. Al contribuente viene inviato apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, qualora tale avviso non dovesse pervenire entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze pubblicate dall'Ente, il contribuente è tenuto a recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il rilascio dell'avviso di pagamento stesso.
12. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento con applicazione della sanzione prevista dai D.Lgs 471/97 e 472/97 oltre a interessi legali e spese di notifica.

Art. 24

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Qualora le somme dovute, in seguito all'accertamento, comprensive di eventuali sanzioni e interessi, siano superiori a €300,00 il contribuente può richiedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto o degli atti di accertamento del credito del Comune, una rateizzazione. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 rate mensili per importi superiori ai 300,00 euro e fino a 2.000,00 euro;
 - b. fino a 12 rate mensili per importi superiori ai 2.000,00 e fino ai 15.000,00 euro;
 - c. fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 15.000,00 euro.
3. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamenti verranno effettuati con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate
4. Per richieste di rateizzazione che superano 15.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.
5. In caso di mancato pagamento, o di ritardo di pagamento superiore a 20 giorni, anche di una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
 - c. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d. l'importo non può più essere rateizzato

6. Il responsabile del tributo può concedere rateizzazione per periodi maggiori rispetto a quelli indicati al comma 2, in situazioni di attestate e particolari condizioni di disagio o difficoltà economiche del contribuente. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.

Art. 25

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione che avrà luogo entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali dalla data del versamento.
3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento Tari del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro i trenta giorni successivi al termine previsto dalla legge per il pagamento del tributo, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o comunque l'indicazione del numero di protocollo della domanda di rimborso presentata.
4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, o la presentazione della stessa successivamente all'avvenuta notifica di atto di accertamento, determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa minima, prevista dalla legge, per omessa presentazione di dichiarazione.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Le compensazioni non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
7. Non è possibile compensare importi pari o inferiori ad € 12,00, per singolo tributo e singolo anno d'imposta.

Art. 26

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 sia superiore ad € 12,00.
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 20 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad €3,00.
3. Non viene esperita istruttoria e non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.
4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni e interessi, non sia superiore a €30,00 per ogni periodo di imposta.

Art. 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'Ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il soggetto preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità e planimetrie rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento ed ai commi 694 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni nonché delle spese.

Art. 29
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs 471/97 e 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 27 comma 1 lettera a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a €500,00.
5. In caso di tardiva presentazione della documentazione comprovante l'ordinaria produzione di rifiuti ed il loro trattamento di cui all'Art. 11 comma 7 e all'Art. 15 comma 3 si applica la sanzione di €200,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli al contribuente.

Art. 30

RECLAMO-MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

1. E' introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione nelle controversie tributarie così come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.
2. L'esame del reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono effettuate dallo stesso funzionario responsabile del tributo, garantendo l'imparzialità degli stessi attraverso un sistema organizzativo dell'ufficio tributi, in quanto:
 - all'interno del Comune non sono presenti uffici che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto diversi, separati ed autonomi rispetto all'esistente ufficio tributi;
 - l'amministrazione comunale, stante anche i limiti esistenti, non ritiene economico ed efficiente procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per lo svolgimento dell'attività di mediazione o esame del reclamo;
 - non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto.

Art. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti per tempo.

Art. 32

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATO A

Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinematografi e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Und05	Utenze e servizi area Centergross
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
und10	Ospedali e ambulatori
und11	Uffici, agenzie e studi professionali
und12	Banche e Istituti di credito
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO B

Rifiuti per i quali è reso il servizio pubblico:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200138	Legno non contenente sostanze pericolose